



Città di Fossano
Provincia di Cuneo
Polizia Locale

Regolamento

del corpo di Polizia locale

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 04/02/2014

Regolamento del corpo di Polizia locale

Titolo I - ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Corpo di Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale del Comune di Fossano in attuazione degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», nonché della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i. e dello Statuto dell'ente.

Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.

L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2

Funzioni del Sindaco

La Giunta stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta, impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere perseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune di Fossano.

Sono fatti salvi i casi indicati dalla normativa vigente e in particolare il caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché quelli di cui al presente regolamento.

La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

- 1) esercitare le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i.;
- 2) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.;
- 3) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana e rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, le attività ricettive e ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;

- 4) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- 5) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- 6) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune di Fossano;
- 7) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- 8) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- 9) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- 10) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il Comandante del Corpo risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., consistenti in:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n. 65/86 s.m.i., anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 8

Collaborazione alle attività di protezione civile

Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 s.m.i. e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 9

Relazioni Sindacali

L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Titolo II - ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 10

Dotazione Organica del Corpo

La Giunta comunale, sulla base degli standard fissati dall'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. e dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i. e in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio, definisce la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale.

Essa è soggetta a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i., nonché dalle norme generali vigenti in materia.

La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti e alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi e alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio economiche, culturali, turistiche, urbanistiche e ambientali del Comune di Fossano.

La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.

Il Comandante definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle strutture del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1.

La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire un'equilibrata e articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino lo svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.

Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali.

In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia, né rivestono le qualità giuridiche di cui all'art. 4.

Art. 11

Articolazione del servizio

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in unità organizzative, in sezioni o reparti.

Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative in sezioni o reparti, disciplinandone i compiti.

Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori unità organizzative, in via permanente o temporanea, ne avanza proposta all'amministrazione secondo le procedure stabilite dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fossano adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.

Il Corpo di Polizia Locale si articola nelle seguenti strutture che svolgono i seguenti compiti di massima indicati:

1. Unità Operativa "Comando": cura la direzione, i rapporti con l'amministrazione e con gli organi di informazione, gli affari generali, la raccolta dei dati statistici, la tenuta del protocollo, le attività di economato, la gestione del personale, la gestione contabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione e il coordinamento dei servizi, la sala operativa, la gestione dei veicoli in dotazione, **la polizia giudiziaria**;

2. Unità Operativa "Polizia e Infortunistica Stradale": cura le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico, l'elaborazione e lo sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali, l'elaborazione e lo sviluppo degli atti di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale (ufficio verbali);

3. Unità Operativa "Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio": cura le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di attività mercatali e fieristiche, di affissioni e pubblicità, di polizia urbana e rurale, nonché di ogni altra attività di polizia amministrativa locale, di vigilanza e controllo in materia edilizia e urbanistica, di tutela ambientale e di polizia di prossimità;

Il Comandante può determinare, in caso di necessità e con proprio provvedimento, l'eventuale ulteriore articolazione delle sezioni in reparti, previa comunicazione all'amministrazione comunale.

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 12

Compiti del Comandante e del Vice-Comandante

Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante, in particolare:

1. cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Corpo;
2. dispone in merito all'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
3. dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
4. provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
5. dirige e coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Ente;
6. propone encomi al personale ritenuto meritevole.

Il Comandante, con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

- a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
- d) a curare la corretta procedura di formazione degli atti deliberativi, sottoscrivendo le relative proposte;
- e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
- f) a esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- g) a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare per il miglioramento della funzionalità ed efficienza dei servizi;
- h) a compiere ogni altra attività allo stesso demandata dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali, amministrative e contabili.

La struttura direzionale del Corpo è integrata da un Vice-Comandante, che coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue attribuzioni con funzioni vicarie, esercitate nei casi di assenza o impedimento del Comandante, ovvero allorché il medesimo, seppure presente, è impegnato nell'esercizio di altre funzioni d'istituto;

Il Vice-Comandante è individuato e nominato con provvedimento a carattere fiduciario del Comandante.

Art. 13

Compiti degli addetti al coordinamento

Sono addetti al coordinamento gli Ufficiali e i Sottufficiali.

Gli addetti al coordinamento sono responsabili dell'attività svolta nelle strutture ai quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti ad essi assegnate.

All'inizio di ogni anno, gli addetti al coordinamento presentano al Comandante, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Gli addetti al coordinamento coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti degli addetti al coordinamento, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- coordinare la struttura anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- assegnare gli Agenti ai servizi generali, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, gruppi d'interesse, ecc.).

Gli addetti al coordinamento, inoltre:

- a) curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori, verificando con frequenza la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.
- b) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente.
- c) controllano con frequenti ispezioni la buona conservazione delle dotazioni.
- d) espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.
- e) assicurano in pubblico, oltre alla disciplina verso i superiori ed alla cortesia verso i colleghi, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Art. 14

Compiti degli altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Oltre alla disciplina verso i superiori ed alla cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Art. 15

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo.

Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale o operativa nei confronti degli organi ed uffici competenti per i singoli settori di attività istituzionali del Corpo, secondo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.

Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.

Art. 16

Diritti e doveri

Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile, con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento.

Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

Fatte salve le libertà individuali e sindacali, tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad evitare soprattutto in presenza di estranei, giudizi negativi, critiche e considerazioni di qualsiasi natura sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e sugli amministratori, al fine di non nuocere all'immagine del Corpo e dell'Amministrazione.

I rapporti con gli organi di stampa e di informazione sono tenuti esclusivamente dal Comandante o da chi è stato eventualmente delegato da questi. Fatte salve le libertà individuali e sindacali è fatto divieto a tutti gli appartenenti al Corpo, a qualsiasi titolo, di rilasciare dichiarazioni, di effettuare rivelazioni, diffusioni e divulgazioni.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti altresì all'osservanza del segreto d'ufficio, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge, e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'amministrazione comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia.

Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Corpo.

Art. 17

Istanza e reclami

Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.

I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Titolo IV - NORME SPECIALI D'ACCESSO

Art. 18

Modalità particolari di accesso al corpo

Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dal vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte II - Procedure di accesso all'impiego, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:
 - a) visus naturale 18 decimi complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
 - b) correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
 - c) astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
 - d) normalità del senso cromatico e luminoso;
 - e) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale - liminare;
 - f) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
 - g) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e successive modificazioni;
 - h) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Corpo;
 - i) aver compiuto il 18° anno e non avere compiuto il 35° anno di età;
- 2) Non sono ammessi al concorso coloro che:
 - a) sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
 - b) hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione;
 - c) sono stati ammessi a prestare servizio civile, fatta eccezione per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art.636, comma 3, D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Per l'accesso alla procedura concorsuale per il reclutamento del Comandante della Polizia Locale non si applica il requisito dell'età massima di cui al punto i).

Art. 19

Formazione e qualificazione professionale

I vincitori dei concorsi per posti di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi del Corpo.

I vincitori dei concorsi per istruttori sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.

I vincitori di prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato sono formati attraverso un periodo di addestramento nei servizi del Corpo.

Art. 20

Corsi di istruzione professionale

Gli allievi Agenti sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Regione ai sensi della L.R. 57/91 s.m.i..

Art. 21

Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla polizia locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n. 65/86 e dalla Legge Regionale n. 58/87 e successive modificazioni.

Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 22

Mansioni, incarichi e incompatibilità

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

Gli appartenenti al Corpo hanno, in ogni caso, l'obbligo della vicendevoles supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 23

Inidoneità al servizio

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio.

L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 24

Mobilità interna al Corpo

L'istituto della mobilità interna è attivato nei seguenti casi:

- a) per pianificare l'assegnazione del personale alle sezioni o reparti;
- b) per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Locale;
- c) per temporanee esigenze di servizio;
- d) per esigenze personali del dipendente;
- e) in casi di incompatibilità ambientale.

Il Comandante può disporre, in presenza di esigenze di servizio, la mobilità interna, a carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare le unità operative ove si siano verificate le esigenze in questione.

La rotazione degli incarichi professionali all'interno delle singole strutture è disposta dal Comandante.

L'istituto della mobilità interna di cui ai commi 1, 2 e 3 è attivata nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

Art. 25

Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.

Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.

Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 26

Encomi ed elogi

Al personale del Corpo di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti, ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- a) Encomio d'onore

L'encomio d'onore, tributato durante il Consiglio Comunale in forma solenne dal Sindaco, su proposta del Comandante, è attribuito per importantissimi atti di valore, di coraggio o di abnegazione, ovvero per eccezionali meriti di servizio. E' specificatamente motivato e non può in

alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.

b) Encomio solenne

L'encomio solenne, tributato in forma solenne dal Sindaco, su proposta del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione, ovvero per rilevanti meriti di servizio. E' specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.

c) Encomio semplice

L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.

d) Elogio formale

L'elogio formale è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.

e) Elogio verbale

L'elogio verbale è tributato in forma orale dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi che precedono, si renda opportuno sottolineare il meritevole comportamento del dipendente.

Gli encomi e gli elogi, con esclusione dell'elogio verbale, sono formulati per iscritto agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Il Comandante può altresì segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.

Art. 27

Assistenza legale e copertura assicurativa

L'amministrazione comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

L'amministrazione comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio sul territorio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.

La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

Art. 28

Materie e prove di esame, requisiti psico fisici ed attitudinali per l'accesso dall'esterno

Le materie e le prove di esame sono stabilite nel bando di concorso, approvato dall'amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa in materia.

L'Amministrazione, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, le modalità e le condizioni.

L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dal Medico Competente ai sensi di legge.

Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 29

Mutamento di mansioni, mobilità ed assegnazione

I componenti il Corpo di Polizia Locale sono soggetti alle mobilità previste per le inidoneità psico-fisiche ai sensi dell'art. 25 del Regolamento.

All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Ferma restando la vigente normativa contrattuale in materia, la mobilità esterna non potrà essere autorizzata se non sono trascorsi 5 anni dalla assunzione in servizio presso il Corpo di Polizia Locale.

L'assegnazione dei responsabili ai reparti ed uffici avviene su designazione del Comandante.

Art. 30

Missioni ed operazioni esterne

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio del Comune di Fossano sono autorizzate dal Comandante:

- a) per ragioni di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
- b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, previa comunicazione al Prefetto e al Sindaco in ossequio ai piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
- c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Prefetto.

Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è a carico dell'ente d'appartenenza.

Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione comunale saranno definiti direttamente tra le parti, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 31

Distacchi e comandi

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 s.m.i. e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i., gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio del Comune o dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'Ente beneficiario del comando dovrà farsi carico degli oneri assicurativi e dovrà rimborsare al Comune di Fossano il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Titolo V - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 32

Programmazione

La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.

I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche.

In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 33

Organizzazione del servizio

Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

- a) l'ordine di servizio giornaliero;
- b) l'ordine di servizio particolare;
- c) l'istruzione generale o circolare.

L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto.

Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante.

L'ordine di servizio giornaliero è predisposto secondo le direttive e sottoscritto dal Comandante o da chi lo sostituisce; viene esposto nell'albo del Comando almeno 48 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.

L'ordine di servizio giornaliero contiene la qualifica di servizio e il nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.

Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.

L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.

Art. 34

Elementi organizzativi del servizio

Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto.

La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.

Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.

Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente. A parità di grado prevale l'anzianità di servizio.

Art. 35

Rapporto di servizio ed altre informative

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale redigono rapporto al proprio Comando o ufficio, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Il Comandante dovrà essere tempestivamente informato di ogni eventuale accadimento rilevante ed urgente.

Art. 36

Orario di servizio e pronta reperibilità

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.

La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Il personale in servizio di pronta reperibilità è tenuto ad intervenire tempestivamente nel caso di:

- a) richieste inerenti pubbliche calamità;
- b) richieste inerenti situazioni di straordinaria urgenza;
- c) richieste di intervento formulate dal Comando, dal Sindaco o dal Segretario Generale;

- d) richieste di intervento formulate dalla Prefettura, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 37

Inizio e termine del servizio

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere, anche nel caso di assenza dal servizio per qualsiasi causa.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dal Comando nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Fatti salvi particolari servizi individuati secondo le modalità di cui al comma 3, i servizi esterni, sia appiedati che motorizzati, sono svolti da pattuglie composte da due unità e munite di apparati radiomobili.

Art. 38

Riposi - Permessi - Congedi

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 39

Riconoscimento in servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che, per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.

Gli appartenenti al Corpo autorizzati, ai sensi dell'art. 4 c 3 della L.R. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 40

Tessera e distintivo di riconoscimento

Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera ha la validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.

Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme, ovvero da applicare in modo

visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.

Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale, le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono stabilite dal Comando.

È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.

La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Art. 41

Cura della persona

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 42

Saluto

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.

Art. 43

Uniforme ed accessori

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme, i distintivi di grado e gli accessori, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono definite dalle vigenti disposizioni regionali.

È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio del Comune.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Il Comando provvederà alla fornitura al personale delle necessarie dotazioni di uniformi ed accessori.

Art. 44

Armamento

L'armamento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà disciplinato da apposito Regolamento della Giunta comunale.

Il personale del Corpo può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Spirito di appartenenza ed immagine del Corpo

Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

In base al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il Corpo deve possedere un'immagine pubblica positiva, con riferimento alla propria reputazione ed alla propria credibilità, posto che il diritto all'immagine della pubblica amministrazione trova il proprio fondamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 97 — comma 1 e 2 — della Costituzione e dell'art. 2059 del Codice civile, che assicurano il diritto al risarcimento nell'ipotesi in cui, a seguito di comportamenti dolosi o colposi da parte di pubblici dipendenti, dovesse risultarne alterata l'immagine agli occhi della collettività.

L'amministrazione potrà richiedere in sede civile il risarcimento dei danni all'immagine arrecati dal dipendente con dolo o colpa grave.

Art. 46

Scorte d'onore e Gonfalone

Le scorte d'onore sono disposte dal Comandante in occasione di cerimonie e altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa.

A tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune e richiede al Comandante la relativa scorta secondo quanto stabilito dal regolamento.

L'Amministrazione fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.
